

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 26 gennaio 2026, n. 9

AMICI DI NICO S.R.L. IMPRESA SOCIALE _ PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITÀ** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento presentata dal Comune di **Matino (Le)** per una **RSA disabili di cui al R.R. 5/2019 per n. 4 posti letto di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n. 1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B denominata "Comunità residenziale Amici di Nico"** da realizzare nel Comune di **Matino (Le)** in **Via Campania n.6 - ASL LE.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis.*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e *ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.*"

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture

sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi

a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA DISABILI

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA disabili
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA disabili
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
- 7.3.1 requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con pec del 17/10/2024 avente ad oggetto: "*Trasmissione pratica n. 90028640754-11102024- 1316 - SUAP 2158 - 90028640754 AMICI DI NICO S.R.L. IMPRESA SOCIALE*" acquisita in pari data al prot. n. AOO183/508232 di questo Ente, il Suap del Comune di Matino su richiesta del legale rappresentante della società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale chiedeva alla scrivente Sezione la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per n. 4 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A di cui al RR n.5/2019 (ulteriori rispetto ai n. 18 p.l. di Rsa disabili_ RR n.5/2019) denominata "*Comunità residenziale Amici di Nico*" da realizzare in Matino in via Campania n. 6. Tale richiesta rientra nel XXVIII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 1825/2022.

Alla predetta nota veniva allegata la seguente documentazione:

- Nota del Settore promozione del territorio – S.U.A.P. del Comune di Matino ad oggetto "*Richiesta parere per la realizzazione, mediante ampliamento, ad ulteriori 4 PL (per complessivi 22 PL), di RSA disabili "Amici di Nico" (R.R. 5/2019), secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2017 art 5 comma 2.1.1*";
- Ricevuta Suap del Comune di Matino - in delega alla CCIAA di LECCE_ Identificativo elenco nazionale

SUAP: 2158, riportante quale descrizione sintetica: *“Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento ad ulteriori 4 PL (per complessivi 22 PL), di RSA disabili ‘Amici di Nico’ (R.R. 5/2019), secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2017 art. 5 comma 2.1.1”;*

- Planimetria dell’immobile;
- Atto di *“modifica contratto di comodato di beni immobili”;*
- Pratica n° 90028640754-11102024-1316 Autorizzazione alla realizzazione Art. 5 c.1 L.r. 9/2017;

Con pec del 24/12/2024, acquisita al protocollo dell’ente in data 02/01/29245 al n. 785, il Suap del Comune di Matino trasmetteva ad integrazione della succitata pratica la seguente documentazione:

- Nota prot. 24004 del 24/12/2024 ad oggetto *“Richiesta verifica di compatibilità per la realizzazione, mediante ampliamento, ad ulteriori 4 PL (per complessivi 22 PL), di RSA disabili ‘Amici di Nico’ (R.R. 5/2019), secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2017 art. 5 comma 2.1.1”*, a firma del Responsabile del Settore Promozione Territoriale del Comune di Matino;
- Pratica n° 90028640754-11102024-1316_ Comune Matino_ Istanza per l’autorizzazione alla realizzazione Art.5 c.1 L.r. 9/2017;
- Nota prot. 23975 del 23/12/2024 con cui il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Matino esprimeva *“parere favorevole sotto l’aspetto urbanistico ed edilizio e si comunica che è stata, altresì, verificata con esito favorevole la conformità della progettazione in oggetto, ai requisiti minimi strutturali per le RSA di cui all’art. 5.1 del suddetto R.R. 5/2019”;*

Con nota prot. n. 0176669/2025 del 03/04/2025 la scrivente Sezione rappresentava quanto segue: *“Considerato che dalla disamina di quanto trasmesso a questo Ente con la succitata nota pec del 17/10/2024, la richiesta di verifica di compatibilità pervenuta risulta priva:*

1. della **istanza di autorizzazione alla realizzazione** (ALLEGATO REA 5 di cui alla DGR 2154 del 2019) presentata dalla Società **AMICI DI NICO S.R.L. IMPRESA SOCIALE** al Vs Ente;
2. del *“contratto principale di comodato”*, costituendo il presupposto giuridico legittimante la disponibilità dell’immobile;
3. della **relazione generale** che illustri le caratteristiche dell’intervento;
4. della **dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000**, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013.” e chiedeva *“al Suap del Comune di Matino (LE), entro e non oltre il termine perentorio di sette (7) giorni dalla notifica della presente, la domanda per l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa disabili di cui al RR n.5/2019, redatta secondo il modello “allegato REA 5” di cui alla DGR n. 2154/2019, corredata della documentazione ivi prevista (riportata ai punti 1-4 della presente nota), acquisita agli del Comune alla data di presentazione dell’istanza (nella fattispecie de qua alla data del 17/10/2024)”*

In riscontro alla predetta integrazione documentale, il Suap del Comune di Matino con pec del 09/04/2025, acquista in pari data al prot. di questo Ente al n. 187307, trasmetteva alla scrivente Sezione la seguente documentazione:

- Nota del 09/04/2025 ad oggetto *“Riscontro Vs. prot. 176669/2025 del 03/04/2025 relativa verifica di compatibilità per la realizzazione, mediante ampliamento, ad ulteriori 4 PL (per complessivi 22 PL), di RSA disabili ‘Amici di Nico’ (R.R. 5/2019), secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2017 art. 5 comma 2.1.1”* con cui il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale – S.U.A.P. del Comune di Matino (Le) comunicava la trasmissione dell’integrazione documentale;
- Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa o Centro diurno per disabili già esistente o altra struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o

semiresidenziale _ Istanza per l'autorizzazione alla realizzazione in forma singola, formulata secondo il modello di domanda Allegato REA 5 – singola- di cui alla DGR 2154/2019 dalla Sig.ra Bove Maria Antonietta, in qualità di legale rappresentante della società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale (P.I.04272230758) con sede in Matino (Le) in via Campania n°6 finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di ulteriori 4 posti di RSA di mantenimento disabili di tipo A di cui al RR n.5/2019 (struttura già esistente con attuale dotazione di n° 18 p.l. di Rsa disabili_ RR n. 5/2019) ;

- Relazione generale;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ,ai sensi del DPR 445/2000, con cui la Sig.ra Bove Maria Antonietta, in qualità di legale rappresentante di Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale dichiarava *“che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione riferita all’istanza di ampliamento per n.4 posti letto, per un totale di n.22 posti letto, avrà l’obbligo di realizzare, mantenere e svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali e relative planimetrie nonché nella relazione generale che illustra le caratteristiche tecniche dell’intervento, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013”*;
- Documento di riconoscimento della Sig.ra Bove Maria Antonietta, in qualità di legale rappresentante di Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale;
- Contratto di comodato d’uso gratuito di beni immobile e contestuale modifica delle condizioni contrattuali;
- Modifica contratto di comodato di beni immobili;
- Ricevuta di avvenuta registrazione all’Agenzia delle Entrate;

Con DD n. 62 del 19/12/2025 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XXVI AL XXX - Provincia di Lecce- Presa d’atto di esaurimento posti previsti da fabbisogno regionale”*, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria alla società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale n. 4 posti letto di Rsa disabili di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n.1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n.5/2019 da realizzare nel Comune di Matino in via Campania n.6, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.9 del 2017.

Con pec del 20/12/2025 la scrivente Sezione notificava la DD 62 del 19/12/2025 al Comune di Matino e al legale rappresentante della società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al RR n.5/2019. Contestualmente, è stato chiesto al legale rappresentante della società di fornire chiarimenti in merito al locale denominato *“soggiorno polivalente – spazio collettivo multifunzionale”*, atteso che il R.R. n. 5/2019 prevede all’art. 5.1 *“Requisiti minimi strutturali per le Rsa”*, nell’ambito dei *“Servizi di nucleo”* la presenza di un *“Locale Soggiorno/Tv/Spazio Collettivo”*, nonché, nell’ambito dell’ *“Area della Socializzazione”* la presenza di un locale distinto ed autonomo dal precedente denominato *“Soggiorno Polivalente”* per svolgere le rispettive funzioni, e invitava il legale rappresentante della struttura, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notifica, a trasmettere gli elaborati planimetrici aggiornati con l’individuazione di un locale aggiuntivo, ricavabile anche attraverso la divisione del locale già esistente, da adibire a *“Locale Soggiorno/Tv/Spazio Collettivo”*.

In riscontro alla predetta pec del 20/12/2025, il legale rappresentante della società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale con pec del 29/12/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n.8283 del 09/01/2026, trasmetteva alla scrivente Sezione gli elaborati planimetrici aggiornati del progetto di Rsa disabili di cui al RR n.5/2019.

L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 4 *“Criteri per la ripartizione dei posti disponibili nei distretti”* della DD 355 del 17/12/2020 e della DD 217 del 20/07/2021.

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 62/2025 si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. n. 5 del 2019 per n. 4 posti letto di Rsa disabili di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n.1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n. 5/2019 (ulteriori rispetto ai 18 p.l. di Rsa disabili _ RR n.5/2019 di cui n. 14 p.l. di Rsa disabili già autorizzata ed accreditata di cui alla DD n.171 del 1/06/2023 e n. 4 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A _ RR n.5/2019 autorizzata di cui alla DD 300 del 10/06/2025) e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, il Comune di Matino trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. n. 23975 del 23/12/2024 in cui dichiarava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017.

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Matino (Le) in relazione all'istanza del legale rappresentante della società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale (P.i. 04272230758) con sede in Matino (Le) in via Campania n°6, per **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 per n.4 posti letto di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n. 1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B** (ulteriori rispetto ai 18 p.l. di Rsa disabili _ RR n.5/2019 di cui n. 14 p.l. di Rsa disabili autorizzata ed accreditata di cui alla DD n.171 del 1/06/2023 e n. 4 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A _ RR n.5/2019 autorizzata di cui alla DD 300 del 10/06/2025) **denominata "Comunità residenziale Amici di Nico" da realizzarsi nel Comune di Matino (Le), in Via Campania n.6;** con la precisazione che :

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec alla scrivente Sezione in data del 17/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. AOO183/508232 di questo Ente, e dalla documentazione integrativa del 29/12/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n.8283 del 09/01/2026 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Matino, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 4 posti letto di Rsa disabili di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n. 1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al R.R. n. 5/2019 si rinvia agli artt. 7.3.1 e 7.3.2 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Matino (Le) in relazione all'istanza del legale rappresentante della società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale (P.I. 04272230758) con sede in Matino (Le) in via Campania n°6, per l'**autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 per n.4 posti letto di cui n. 3 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n. 1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B** (ulteriori rispetto ai 18 p.l. di Rsa disabili _ RR n.5/2019 di cui n. 14 p.l. di Rsa disabili autorizzata ed accreditata di cui alla DD n.171 del 1/06/2023 e n. 4 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A _ RR n.5/2019 autorizzata di cui alla DD 300 del 10/06/2025) **denominata "Comunità residenziale Amici di Nico" da realizzarsi nel Comune di Matino (Le) in Via Campania n.6;** con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec alla scrivente Sezione in data del 17/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. AOO183/508232 di questo Ente, e dalla documentazione integrativa del 29/12/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n.8283 del 09/01/2026 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Matino, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 4 posti letto di Rsa disabili di cui n. 3

- p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo A e n. 1 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al R.R. n. 5/2019 si rinvia agli artt. 7.3.1 e 7.3.2 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Matino comunematino@pec.rupar.puglia.it
 - **Al Suap del Comune di Matino (Codice pratica n.90028640754-11102024-1316 - SUAP 2158 - 90028640754 AMICI DI NICO S.R.L. IMPRESA SOCIALE) suap.le@certpec.camcom.it/suap.comune.matino@pec.rupar.puglia.it;**
 - alla società Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale, in persona del suo legale rappresentante amicidinico@emailcertificatapec.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.11 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00011

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo